



## STATUTO

### TITOLO I - Costituzione, sede e scopi.

#### **Articolo 1 - Costituzione e sede**

E' costituita, con sede in Trento, l'Associazione Italiana Piloti di Montagna (A.I.P.M.).

Essa ha rappresentanza stabile in Roma e in Aosta.

Essa aderisce alla European Mountain Pilot - EMP con sede a Bruxelles.

#### **Articolo 2 - Scioglimento.**

L'associazione può essere sciolta dal Consiglio Direttivo su richiesta dei tre quarti degli associati.

#### **Articolo 3 - Scopi.**

L'associazione, che è apolitica e non ha scopi di lucro, si propone di:

1. riunire i piloti di montagna italiani;
2. promuovere il volo e l'atterraggio in montagna di aeroplani per scopi addestrativi, di avio-alpinismo e di soccorso;
3. promuovere la tutela e la difesa dell'ambiente montano;
4. mantenere e migliorare la sicurezza del volo in montagna in generale.

Da tali Scopi principali conseguono i seguenti altri:

- a) promuovere un sempre più alto livello etico-professionale e morale degli associati;
- b) promuovere l'esame di questioni relative al volo in montagna, formulando le proprie raccomandazioni e partecipando a conferenze, incontri, gruppi di studio e impiegando ogni altro mezzo adatto;
- c) diffondere notizie e mantenere gli associati informati circa l'attività dell'associazione;
- d) aderire e collaborare con gli enti nazionali ed internazionali, che abbiano obiettivi in tutto o in parte simili e connessi con l'attività di volo in genere;
- e) organizzare raduni e manifestazioni avio-alpinistiche, anche in collegamento con altri enti nazionali o internazionali;
- f) creare premi, diplomi od altri riconoscimenti in collegamento anche con altri enti da attribuire a chi si sia distinto con lavori od opere che abbiano contribuito a dare impulso al volo alpino;



- g) in occasione di catastrofi naturali, incidenti o altri eventi che cagionino grave minaccia alle persone, alle cose ed all'ambiente, collaborare con enti e associazioni mettendo a disposizione le capacità tecniche proprie e degli associati.

## **TITOLO II - Patrimonio ed esercizi sociali.**

### **Articolo 4 - Il patrimonio è costituito:**

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazione ad esse;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Articolo 5.

L'esercizio finanziario chiude al trentun dicembre di ogni anno.

Entro sei mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

## **TITOLO III - Acquisto e perdita della qualità di associato.**

### **Articolo 6 - Chi può divenire associato.**

Possono chiedere di essere associati i piloti di aeroplano che abbiano conseguito una abilitazione all'atterraggio su aviosuperfici in pendenza.

Possono chiedere di essere associati aggregati i piloti in possesso di abilitazioni aeronautiche di qualsiasi tipo, o persone, o enti, o associazioni che abbiano interessi o scopi simili a quelli dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo può nominare persone che abbiano acquisito meriti particolari verso l'associazione e i suoi scopi e conferire loro la qualifica di socio onorario.

I soci hanno diritto a tre voti e i soci aggregati hanno diritto ad un voto.

Il Direttivo può graduare la quota associativa tra associati e aggregati e tra diverse categorie di aggregati.



### **Articolo 7 - Acquisto della qualità di associato.**

La qualità di associato si assume a tutti gli effetti dalla data di presentazione della domanda, purché da essa risulti la sussistenza delle condizioni indicate nell'articolo che precede e la domanda sia stata accettata dal direttivo. Il Presidente ha facoltà di accogliere la domanda, salvo mancata ratifica del direttivo alle successive riunioni.

Per gli anni successivi si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, ove non vengano presentate le dimissioni.

Nel caso di perdita della qualità di associato per delibera del Consiglio a termini del punto b. dell'articolo dieci la cessazione di tutti gli effetti di detta qualità è immediata.

La permanenza della qualità di socio è data dal versamento della annuale quota associativa nei termini stabiliti dal direttivo. Il mancato pagamento della quota annuale comporta la decadenza dei diritti e della qualifica fino al nuovo versamento, anche in sede di approvazione di bilancio per esercizi precedenti.

La iscrizione degli associati è decisa dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei suoi componenti. La nomina di soci onorari richiede la maggioranza favorevole di almeno due terzi dei componenti. Nel caso di domanda di riammissione di pilota che per qualunque motivo abbia perduto la qualità di associato, la decisione sull'accoglimento e sulla decorrenza della riammissione è affidata al Consiglio che decide a maggioranza.

La iscrizione è subordinata al versamento della quota che avrà efficacia fino all'esercizio in corso e dovrà essere versata per l'intero esercizio. In caso di non accettazione le somme verranno restituite senza interessi.

E' decaduto il socio che non abbia pagato la quota sociale entro l'esercizio successivo e si applica comunque la sospensione dei diritti fino al versamento.

### **Articolo 8 - Obbligo conseguente all'adesione dell'associazione.**

L'adesione all'associazione comporta l'obbligo per gli associati di osservare il presente statuto e le deliberazioni che in base allo statuto vengono adottate dagli organi dell'associazione.

### **Articolo 9 - Contributo annuo.**

Gli associati, esclusi gli associati onorari, devono versare una quota annuale entro e non oltre il mese di febbraio di ogni anno, previa determinazione dell'ammontare da parte del Consiglio



Direttivo. Fino alla decisione del direttivo dovrà essere versata la quota fissata per l'anno precedente, salvo conguagli in più o in meno dopo la delibera.

#### **Articolo 10 - Perdita della qualità di associato.**

La qualità di associato si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per delibera del Consiglio Direttivo, in conseguenza di gravi fatti di carattere morale od in conseguenza di gravi inadempienze agli obblighi che l'associato ha assunto con la propria adesione;
- c) per mancato versamento della quota come da articolo 8.

#### **TITOLO IV - Organi dell'associazione.**

##### **Articolo 11 - Gli organi dell'Associazione sono:**

- a) L'Assemblea,
- b) Il Consiglio Direttivo,
- c) Il Presidente
- d) Il Segretario,
- e) Il Collegio dei revisori dei conti.

##### **Articolo 12 - L'Assemblea.**

L'assemblea viene convocata dal Consiglio entro i primi sei mesi di ogni anno, mediante avviso da spedire ai singoli associati almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Essa coincide preferibilmente con il raduno annuale.

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno delle materie trattate, l'ora e il luogo dell'adunanza.

Per la legale costituzione dell'Assemblea è necessario in prima convocazione, l'intervento in proprio o per delega scritta di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione l'Assemblea è legalmente costituita qualunque sia in numero dei presenti o rappresentati.

Le assemblee possono essere tenute anche totalmente o parzialmente per corrispondenza inviando il voto e le indicazioni eventuali delle cariche sociali presso la sede o l'indirizzo del Presidente o del segretario.

Essa nomina e rinnova il Consiglio Direttivo e le cariche associative, discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo.

L'Assemblea delibera a semplice maggioranza dei voti.



L'Assemblea può modificare il presente statuto; in tal caso è richiesto il voto favorevole della maggioranza degli associati.

La votazione avviene per alzata di mano o nel modo sopra specificato o comunque con le modalità fissate dal presidente.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione e, in sua assenza da persone nominate dall'assemblea.

Dalle riunioni viene steso verbale nell'apposito registro, firmato da chi ha presieduto l'Assemblea e dal Segretario di essa.

L'Assemblea può essere convocata in riunione straordinaria dal Presidente o su richiesta di un terzo degli associati, secondo le stesse modalità sopra indicate.

Gli associati possono farsi rappresentare con delega scritta specifica da rilasciare ad altro associato, senza limiti di rappresentanza. L'assemblea per le formalità amministrative può nominare un Presidente tecnico che diriga la discussione e/o operazioni di voto.

### **Articolo 13 - Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri di cui cinque eletti dall'assemblea. Esso è costituito dal Presidente legale rappresentante, da uno o più Vice-Presidenti e legali rappresentanti in caso di assenza o impedimento del Presidente, da un Segretario e da tre Consiglieri.

I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'Assemblea con la maggioranza dei voti degli intervenuti anche per delega durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Fa parte del Direttivo con voto consultivo l'immediato past-President.

Il Consiglio Direttivo deve designare due Vice-Presidenti rispettivamente con rappresentanza per le Alpi Occidentali con sede in Aosta e i monti del Centro o Sud Italia con sede in Roma, quest'ultima anche con funzione di Collegamento Nazionale.

Essi nelle rispettive sedi rappresentano l'associazione ad ogni effetto.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ogni qualvolta si presenti la necessità ed almeno una volta l'anno.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo esamina e decide sui problemi dei piloti di montagna nell'ambito degli scopi sociali ed in conformità alle deliberazioni della Assemblea; discute ed approva eventuali



regolamenti; decide sui programmi per raggiungere gli scopi dell'associazione; discute il bilancio da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea; provvede all'Amministrazione della associazione.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Segretario ed un tesoriere sotto le direttive del segretario.

#### **Articolo 14 - Il Presidente**

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea con la maggioranza dei voti degli intervenuti anche per delega per un mandato di tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente dirige e coordina l'attività dell'associazione affinché si svolga secondo lo statuto e le delibere del Consiglio Direttivo.

Egli presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo quando vi intervenga, ed è sostituito in casi di assenza dal Vice-Presidente più anziano in età.

Può riunire l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

Prende le iniziative idonee ad illustrare ed a far conoscere gli scopi, l'attività ed i programmi dell'associazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione.

In sua assenza o impedimento è sostituito dai Vice-Presidenti nelle rispettive sedi e funzioni.

Nel caso che la carica di Presidente resti vacante, entro tre mesi l'Assemblea dovrà eleggere il nuovo Presidente.

Nel frattempo lo sostituisce il Vice-Presidente più vicino per residenza alla sede sociale.

#### **Articolo 15 - Il Segretario ed il Tesoriere**

Il Segretario collabora con il Presidente.

E' componente del Consiglio Direttivo.

Cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio; organizza e dirige gli uffici; dispone l'agenda dei lavori delle diverse riunioni e ne cura i verbali; cura la scadenza dei mandati conferiti dall'associazione; prepara il materiale per il Consiglio Direttivo relativo agli argomenti che questi deve affrontare; cura l'amministrazione e la contabilità dell'associazione; predispone il bilancio preventivo e presenta quello consuntivo annuale per l'approvazione al Consiglio. Organizza e dirige l'attività del tesoriere, che ha la detenzione materiale dei fondi.

#### **Articolo 16 - Revisori dei conti**

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri che rimangono in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.



I Revisori dei conti vengono eletti dall'Assemblea con la maggioranza dei voti dei partecipanti anche per delega.

Il Collegio dei revisori dei conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'associazione e redige la relazione sul conto consuntivo e sul bilancio preventivo per l'Assemblea.

#### **Articolo 17 - Gratuità delle cariche associative**

Tutte le cariche associative sono gratuite e non comportano diritto ad alcun compenso. Sono ammessi rimborsi spese a piè di lista.

#### **Articolo 18**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso riferimento alle norme di legge in materia di associazioni vigenti all'atto dell'applicazione.